

COMUNE DI NISCEMI
PROVINCIA DI CALTAGIRONE
RIPARTIZIONE AFFARI SOCIALI E CULTURALI

**REGOLAMENTO
CONSULTA DELLO SPORT**

Approvato con deliberazione C.S. n.48 del 31.10.2006

Art. 1 **Oggetto**

Il Comune di Niscemi riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

Per realizzare tali scopi, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto Comunale è istituita la Consulta Comunale per lo Sport, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città.

Essa riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni associative, presenti sul territorio, garantendo loro il sostegno del Comune.

Art. 2 **Competenze**

La Consulta dello Sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante apposite proposte e pareri, nel pieno rispetto delle funzioni di indirizzo e programmazione di competenza del Consiglio Comunale.

In particolare:

- a) discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;
- b) formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti;
- c) collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
- d) collabora con le Società sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
- e) regolamenta l'uso pubblico della gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà comunale o ceduti in uso da altre istituzioni pubbliche e/o private;
- f) esamina i programmi e gli interventi relativi agli stanziamenti nello schema di bilancio comunale.

Art. 3 **Composizione**

La Consulta è composta da:

- il Sindaco o l'Assessore comunale delegato allo Sport;
- un rappresentante delegato da ogni società sportiva che opera nel territorio comunale;
- un rappresentante designato dal Consiglio di Circolo.
- un rappresentante designato dal Consiglio di Istituto.
- un rappresentante del C.O.N.I.

Alla Consulta hanno diritto di partecipare rappresentanti di Società regolarmente iscritte ad Enti di promozione sportiva; possono inoltre partecipare rappresentanti di Società sportive che pur non avendo sede legale nel territorio comunale operano a Niscemi, a patto che non vi siano analoghi soggetti già attivi.

Art. 4 **Requisiti di ammissione**

I requisiti per la nomina a membro della Consulta sono:

- a) residenza nel Comune di Niscemi,
- b) compimento del 18° anno di età dei rappresentanti,
- c) iscrizione nelle liste elettorali dei rappresentanti.

Le nomine durano fino alla scadenza del mandato sindacale e le relative funzioni verranno esercitate fino alla nomina della nuova Consulta.

Art. 5 **Convocazione Consulta**

L'Assemblea della Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato; si riunisce almeno tre volte l'anno, di cui una obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente, ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o su esplicita richiesta di almeno cinque componenti e con motivazione scritta.

Alle sedute della Consulta potranno essere invitati altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale o di altri enti od associazioni qualora all'ordine del giorno figurassero argomenti di loro interesse.

La verbalizzazione degli atti della Consulta dello Sport è affidata, da parte del Sindaco, a un dipendente dell'Amministrazione Comunale, non inferiore alla 6^a qualifica funzionale, incaricato dell'istruttoria e della conservazione degli stessi adottati dall'Organismo.

Art. 6 **Svolgimento delle sedute della Consulta**

L'Assemblea della Consulta dello Sport, nella prima seduta, subito dopo l'insediamento ~~provvede, all'elezione di un vice presidente, con funzione vicarie del presidente, in caso di assenza o impedimento.~~

Le sedute della Consulta dello sport sono valide in prima convocazione se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso di convocazione, inviato dal Presidente in forma scritta a tutti i rappresentanti designati, deve essere recapitato con almeno dieci giorni di anticipo per le sedute ordinarie ed almeno 5 giorni prima per quelle straordinarie.

Le decisioni della Consulta dello Sport vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7
Nomina e durata della Consulta

La nomina della Consulta dello Sport avviene su determinazione del Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dell'avvenuta segnalazione da parte delle Associazioni ed Enti aventi diritto Qualora nessuna segnalazione pervenga entro i termini fissati dall'A.C., l'Associazione o Ente perderà il diritto di essere rappresentata in seno alla Consulta dello Sport. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dalla adozione del presente regolamento.

Art. 8
Sede – Partecipazioni sedute – Spese funzionamento

La Consulta dello sport si riunisce presso il Comune.
La partecipazione alle sedute è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.
Le spese di funzionamento della Consulta dello Sport faranno carico al Bilancio comunale.

Art. 9
Decadenza e dimissioni

I membri degli organismi della Consulta decadono dal mandato allorché venga meno uno dei requisiti del precedente articolo 4, ovvero:

- a) cambio di residenza dal territorio comunale;
- b) cancellazione delle liste elettorali del Comune;
- c) assenza ingiustificata per due sedute consecutive;
- d) dimissioni volontarie;

In quest'ultimo caso i componenti decaduti potranno essere surrogati, sempre su specifica designazione delle Società sportive e degli Enti rappresentati.

Art. 10
Modifiche al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello sport dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 11
Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione effettuata a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.